



COMUNE DI MANOPPELLO

Provincia di Pescara

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DELLE CIVICHE BENEMERENZE

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 19.03.2019

Indice

Capo I – Benemerienze civiche

Art. 1 – Finalità

Art. 2 – Benemerienze

Art. 3 – Candidature

Art. 4 – Conferimento

Art. 5 – Commissione

Art. 6 – Albo

Art. 7 – Consegna delle benemerienze

Art. 8 – Decadenza

Capo II – Cittadinanza onoraria

Art. 9 – Definizione dell'onorificenza e destinatari

Art. 10 – Criteri per il conferimento e competenze

Art. 11 – Procedimento di assegnazione

Art. 12 – Albo dei cittadini onorari

Art. 13 – Modalità di consegna del titolo

Art. 14 – Diritti del cittadino onorario

Art. 15 – Perdita dell'onorificenza

Art. 16 – Norma finanziaria

Art. 17 – Entrata in vigore

CAPO I – BENEMERENZE CIVICHE

ART. 1 - FINALITA'

1. Il Comune di Manoppello, interprete dei desideri e dei sentimenti della cittadinanza, ritiene doveroso dare un pubblico riconoscimento a tutti coloro che, con opere concrete nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, umanitario, assistenziale e filantropico, contribuiscono in qualsiasi luogo ed in modo significativo alla crescita sociale, civile aumentando il prestigio del Comune e servendone con disinteressata dedizione le singole istituzioni.
2. L'amministrazione comunale si prefigge, altresì, lo scopo di porre all'attenzione della Comunità locale, affinché siano additati ad esempio, coloro i quali si siano distinti per la loro attenzione agli altri o per atti di coraggio e spirito di abnegazione civica; che abbiano, cioè, in qualche modo, giovato al Comune di Manoppello, elevandone il prestigio attraverso le loro opere.

ART. 2 - BENEMERENZE

1. Ai predetti fini sono istituiti speciali segni di benemerenzia destinati a premiare le persone e gli enti o associazioni che si sono particolarmente distinte nei settori e nelle attività di cui al precedente articolo 1.
2. Le civiche benemerenzie prevedono i seguenti ambiti:
 - benemeriti per le scienze, lettere, arti e cultura;
 - benemeriti nel mondo del lavoro e della produzione;
 - benemeriti delle attività sociali, assistenziali e sportive;
 - benemeriti per atti di abnegazione civica e impegno nella P.A., Protezione Civile e sostenibilità ambientale;
3. Le civiche benemerenzie assumono le seguenti forme:
 - medaglia d'oro (o di metallo dorato o argento dorato) raffigurante, da un lato lo stemma comunale, dall'altro la data dell'assegnazione della benemerenzia;
 - attestato di civica benemerenzia (pergamena).

ART. 3 - CANDIDATURE

1. Le proposte di concessione contenenti le motivazioni e gli altri elementi utili alla loro valutazione, possono essere inoltrate dal Sindaco, dai Consiglieri Comunali, dagli Assessori, nonché da Enti o Associazioni o dai singoli cittadini che, per loro conoscenza diretta, siano in grado di segnalare i soggetti ritenuti degni di essere pubblicamente riconosciuti mediante Civica Benemerenzia.
2. La segnalazione deve essere accompagnata da:
 - una breve biografia della persona, dell'Ente segnalato o dell'Associazione;

- una relazione documentata ed esauriente, che giustifichi il motivo dell'assegnazione della benemerenzza.

ART. 4 - CONFERIMENTO

1. Le civiche benemerenzze sono conferite nel numero massimo di tre all'anno.
2. La concessione delle civiche benemerenzze viene effettuata sulla scorta della verifica da parte della commissione di cui al successivo art. 5. Le proposte devono essere corredate dai necessari elementi informativi di cui al precedente art. 3.

ART. 5 - COMMISSIONE

1. È istituita una specifica commissione, cui compete l'esame e la verifica dei requisiti fissati negli artt. 1 e 3. La commissione per ogni segnalazione deve redigere una relazione che valuti nel merito la congruità delle motivazioni che hanno determinato la segnalazione ed esprimere una propria autonoma valutazione di merito sulla proposta di concessione alla persona all'Ente e/o associazione da insignire. La decisione ultima sull'assegnazione della benemerenzza spetta al Consiglio Comunale.
2. La commissione è composta da:
 - Sindaco o suo delegato;
 - n. 4 Consiglieri Comunali di cui n. 2 designati dalla maggioranza consiliare e n. 2 dalle opposizioni.
3. La commissione è formalmente nominata con atto del Sindaco ed è convocata e presieduta dal Sindaco o dal suo delegato.

ART. 6 - ALBO

1. Le benemerenzze conferite saranno iscritte, con un numero progressivo, su un apposito "*Albo d'oro*" dei Benemeriti, tenuto presso l'Ufficio Amministrativo del Comune a cura del Responsabile del Servizio.

ART. 7 - CONSEGNA DELLE BENEMERENZE

1. Le civiche benemerenzze, nelle forme di cui al precedente articolo 2, sono consegnate dal Sindaco unitamente ad un documento dallo stesso sottoscritto, recante il numero progressivo corrispondente a quello riportato sull'Albo d'oro dei benemeriti, oltre alla sintesi della motivazione che ha determinato la scelta, nel corso delle sedute del Consiglio Comunale in cui è stata deliberata l'assegnazione della benemerenzza.

ART. 8 - DECADENZA

1. Incorre nella perdita della Civica Benemerenzza l'insignito che se ne renda indegno.
2. Il provvedimento di revoca della relativa concessione è adottato dal Consiglio Comunale, su proposta della Commissione alle Civiche Benemerenze.

CAPO II - CITTADINANZA ONORARIA

ART. 9 - DEFINIZIONE DELL'ONORIFICENZA E DESTINATARI

1. La cittadinanza onoraria è un riconoscimento onorifico che il Comune di Manoppello conferisce a cittadini italiani o stranieri, non nati né residenti nel Comune di Manoppello, le cui personalità, opere e testimonianze di vita si accordino con evidenti relazioni alla storia, ai valori, alla sensibilità e agli interessi della comunità.
2. In casi di particolare rilievo la cittadinanza onoraria può essere concessa anche ad associazioni, enti, raggruppamenti di persone in ambito civile, militare, religioso che non abbiano la propria sede a Manoppello e viene conferita ad un loro rappresentante.
3. La cittadinanza onoraria può essere concessa anche alla memoria.

ART. 10 - CRITERI PER IL CONFERIMENTO E COMPETENZE

1. Il conferimento della cittadinanza onoraria è deliberato dal Consiglio Comunale, per speciali e riconosciute benemerenze acquisite in base ad una delle seguenti motivazioni:
 - a) per l'esempio di una vita ispirata ai fondamentali valori umani della solidarietà, dell'amore e dell'aiuto al prossimo, specialmente dei più deboli e bisognosi;
 - b) per il contributo al progresso della cultura in ogni campo del sapere ed il prestigio conseguito attraverso gli studi, l'insegnamento, la ricerca, la produzione artistica;
 - c) per il personale apporto al miglioramento della qualità della vita e della convivenza sociale conseguente al generoso impegno nel lavoro, nella produzione di beni, nelle professioni, nel commercio, nella gestione politica ed amministrativa di istituzioni pubbliche e private;
 - d) per esemplare affezione ed interessamento verso la città e la comunità di Manoppello unanimemente riconosciuti e testimoniati da opere ed iniziative finalizzate a promuovere tra i cittadini manoppellesi e all'esterno la conoscenza e la valorizzazione della realtà sociale, economica, storica, artistica e umana della loro terra.

ART. 11 - PROCEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE

1. La proposta di conferimento può essere avanzata da chiunque ne abbia interesse e deve essere presentata per lettera all'Amministrazione Comunale di Manoppello, completa di tutti i riferimenti bibliografici, le motivazioni e ogni altra indicazione utile alla sua valutazione da parte dell'Amministrazione stessa.
2. L'incaricato del procedimento richiede, entro 5 giorni dal ricevimento della proposta:
 - a) Il certificato generale del Casellario Giudiziario;
 - b) Il certificato attestante l'inesistenza dei carichi penali pendenti;
 - c) Ogni altra documentazione o pareri ritenuti opportuni.
 - d) Nel caso di concessione della cittadinanza onoraria a cittadini non italiani, il responsabile del procedimento interpellerà, preventivamente, il Ministero degli Esteri.
3. La proposta documentata viene trasmessa alla Commissione di cui all'art. 5, la quale – valutata la documentazione pervenuta – può richiedere integrazioni e approfondimenti, dopodiché esprime il proprio parere in merito all'eventuale accoglimento e trasmette la documentazione al Consiglio Comunale per la deliberazione definitiva.

ART. 12 - ALBO DEI CITTADINI ONORARI

1. Presso l'Amministrazione Comunale è istituito un Albo dei Cittadini Onorari di Manoppello, dove viene annotato in ordine cronologico il nominativo del cittadino onorario, gli estremi del provvedimento del Consiglio Comunale, la firma dell'interessato, ove possibile, del Sindaco e del Segretario Comunale.

ART. 13 - MODALITÀ DI CONSEGNA DEL TITOLO

1. La cittadinanza onoraria consiste in un diploma in pergamena recante l'atto del conferimento, la motivazione e la firma del Sindaco e di un dono simbolico che rappresenti il legame con il Comune di Manoppello, conseguiti nella seduta del Consiglio Comunale in cui è stata deliberata l'assegnazione della cittadinanza onoraria.

ART. 14 - DIRITTI DEL CITTADINO ONORARIO

1. Il cittadino onorario ha diritto di essere convocato in occasione di particolari ricorrenze o cerimonie ufficiali e di prendere posto tra le autorità, immediatamente dopo i consiglieri comunali.

ART. 15 - PERDITA DELL'ONORIFICENZA

1. Incorre nella perdita della onorificenza l'insignito che se ne renda indegno. Il provvedimento di revoca è adottato dal Consiglio Comunale su proposta della Commissione alle civiche benemerenze.

ART. 16 - NORMA FINANZIARIA

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli artt. 2, 4, 6, 12, 13, 14 del presente regolamento, si provvede con adeguati fondi di bilancio stanziati al capitolo "*Spese di rappresentanza*", nel rispetto della normativa e del Regolamento che disciplina tali spese.

ART. 17 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore contestualmente alla esecutività della delibera di approvazione.